

Publicato il 02/02/2022

N. 01247/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06624/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6624 del 2021, proposto da Cogema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito e Jacopo Vavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio materiale in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina 26;

contro

Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Sveco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Ciani, Silvia Marzot e Michele Ottani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Delta Lavori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Cicchinelli, Pierluigi Piselli e Patrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

Consorzio Stabile Grandi Infrastrutture Italiane S.C.Ar.L., non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa tutela cautelare:

- della determina di approvazione dell'aggiudicazione del Responsabile Unità Appalti Lavori di ANAS S.p.A. del 19 maggio 2021, comunicata in pari data, con cui è stato aggiudicato a Sveco S.p.A. il “Lotto 10 – Abruzzo- Molise- Codice CIG: 8558879263” relativo alla gara di appalto DG 180-20, bandita dalla stessa ANAS S.p.A. e avente ad oggetto un “Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di risanamento strutturale ed impiantistico delle gallerie suddiviso in n. 18 lotti”;

- del verbale del Saggio di gara DAA 13370 del 12 maggio 2021, in cui è stata accertata la congruità del costo della manodopera e, nel complesso, dell'offerta economica di Sveco S.p.A., che è stata proposta come aggiudicataria;

- del verbale di gara della Commissione giudicatrice del 21 aprile 2021, recante i punteggi dati alle offerte tecniche degli operatori economici, nella parte in cui ha attribuito al RTI ricorrente: il punteggio di 3,4 per il criterio B.1.1; il punteggio di 3 per il criterio B.1.2; il punteggio di 2,8 per il criterio B.3.1;

- di ogni altro provvedimento prodromico, collegato, consequenziale e/o successivo;

nonché per la dichiarazione di inefficacia ex art. 122 del c.p.a. del contratto di appalto, ove stipulato; e per la declaratoria di subentro nel contratto d'appalto, ove stipulato;

con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni cagionati al RTI ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas spa, Sveco S.p.A. e di Delta Lavori S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La vicenda in oggetto attiene alla procedura di gara bandita da ANAS in data 22 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 60 del Codice e dell'art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, inerente all'affidamento dell'Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di risanamento strutturale ed impiantistico delle gallerie, suddiviso in 18 lotti territoriali (segnatamente, il lotto "Abruzzo-Molise"), da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nella seduta riservata del 3 maggio 2021, la commissione di gara ha proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti con successiva attribuzione del relativo punteggio e conseguente individuazione della graduatoria dei concorrenti (l'apertura della busta amministrativa e la verifica dei requisiti di partecipazione dovevano effettuarsi successivamente alla proposta di aggiudicazione sul solo aggiudicatario, in virtù della c.d. "inversione procedimentale" ex art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata estesa ai settori ordinari dall'art. 8, comma 7, lett. c) del già citato Decreto Legge n. 76/2020).

All'esito delle suddette operazioni è risultato: - primo graduato il concorrente Sveco spa, con il punteggio complessivo conseguito di 77,905 punti su 100 e con il ribasso offerto del 20,886%; - secondo graduato si è posizionato l'RTI Delta Lavori spa, con un punteggio complessivo di 77,288 punti su 100 e con il ribasso offerto del 9,750%; terzo classificato l'RTI Consorzio Stabile Grandi Infrastrutture Italiane Societa' a r.l., con un punteggio complessivo di 73,316 punti su 100 e con il ribasso offerto del 16,550%.

L'odierna ricorrente è risultata quarta, con un punteggio complessivo di 56,200 punti su 100 e con il ribasso offerto del 25,137%.

Il seggio di gara, sempre in data 3 maggio 2021, verificata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico primo graduato Sveco spa, ha proceduto alla verifica dei costi della manodopera stimati dal concorrente in sede di offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, ed ha rilevato un'apparente discrasia nei costi della manodopera indicati in offerta (che risultavano pari al 30,256%), rispetto all'importo contrattuale, depurato degli oneri di sicurezza, di € 26.400.000,00, corrispondenti ad un importo di € 7.987.584,00.

Infatti, dall'esame della tabella riepilogativa dei costi in sede di offerta era emerso che il complessivo costo della manodopera era stato indicato nella diversa cifra di € 9.076.911,36.

Inoltre, la commissione rilevava pure che la Sveco spa dichiarava di avere allegato la "Documentazione di cui al paragrafo 17 del Disciplinare di gara (nel caso in cui l'appaltatore utilizzasse personale già in organico)" ma non aveva fornito il Libro Unico del lavoro della società del personale già in organico da impiegare nell'esecuzione dell'appalto, integrato con la bozza dei relativi atti contrattuali, eventualmente non in forza alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Pertanto, con PEC del 4 maggio 2021, il seggio di gara, ferma restando l'immodificabilità dell'incidenza del costo della manodopera dichiarata (pari al 30,256%), ha richiesto gli opportuni chiarimenti all'operatore, onde verificare i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 (segnatamente veniva richiesta la "descrizione dei costi della manodopera previsti per l'esecuzione dei lavori in appalto dettagliata per figura professionale, tipologia, livello, costo orario minimo e quantità, in termini di unità di personale da impiegare, da effettuarsi procedendo alla compilazione dell'Allegato 5, giustificando i costi della manodopera dichiarati in sede di offerta come pari ad € 7.987.584,00" e, in secondo luogo di produrre "copia

conforme all'originale, ai sensi di legge, del Libro Unico del lavoro della società - relativo all'ultima mensilità anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte – che attesti la presenza in organico delle maestranze che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto quantificate nell'Allegato 5”).

L'operatore riscontrava la richiesta entro il termine stabilito e, pertanto, l'amministrazione, nella seduta riservata del 12 maggio 2021, accertava la congruità del costo della manodopera indicato nell'offerta di Sveco, ritenendo che la stima dei costi della manodopera operata dal concorrente anzidetto in sede di offerta, non contemplava l'applicazione di minimi salariali retributivi inferiori a quelli indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016.

Nella medesima seduta, veniva quindi disposta l'aggiudicazione in favore della Sveco spa, giusta la gravata determina del 19 maggio 2021.

L'istante ha contestato sia l'aggiudicazione sia la graduatoria, intendendo sovvertire la classifica di gara sulla base della presunta “assoluta incongruità” del costo della manodopera indicato nelle tre offerte presentate dagli operatori economici che lo precedono e in virtù della presunta irragionevolezza delle valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice in ordine all'offerta dell'esponente stesso.

Ha proposto all'uopo articolati motivi di diritto, concludendo, come in atti, per l'annullamento dei gravati atti di gara, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e per il subentro nello stesso, nonché, per l'accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, con ordine ad Anas spa di rinnovare le valutazioni delle offerte tecniche, con riferimento ai criteri B.1.1, B.1.2 e B.3.1 indicati nel corpo del ricorso.

Si è costituita Anas spa, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione.

Si sono altresì costituiti sia l'aggiudicatario Sveco spa sia l'RTI Delta Lavori, contestando anch'essi il gravame a mezzo di ampie deduzioni difensive.

Con ordinanza n.3916/2021, resa all'esito della camera di consiglio del 14 luglio 2021, il Collegio ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione in data 3 novembre 2021.

2. Il ricorso è infondato.

3. Sotto un primo profilo, l'istante denuncia l'illegittimità (derivata) del provvedimento di aggiudicazione in favore di Sveco S.p.a. in virtù dell'illegittimità del verbale del Seggio di gara del 12 maggio 2021, viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria in ordine all'attendibilità e alla serietà complessiva dell'offerta della stessa Sveco, del tutto mancanti in virtù della patente sproporzione tra il costo della manodopera offerto e gli altri costi da sostenere per l'appalto. L'esponente denuncia il medesimo vizio anche con riferimento alle offerte economiche presentate dalla seconda e dalla terza classificata.

Le contestazioni non possono essere condivise.

Deve premettersi, come correttamente dedotto dalla difesa dell'aggiudicataria, che l'offerta di Sveco spa non è stata sottoposta a valutazione di congruità o anomalia, posto che non sono state superate le soglie di punteggio sottese alla verifica obbligatoria (ex art. 97, c. 3 c.c.p.) e che l'amministrazione ha plausibilmente ritenuto di non procedere alla verifica facoltativa di congruità.

Il che esclude qualsivoglia sindacato giudiziale sulla sostenibilità dell'offerta di Sveco, per effetto della regola posta dall'art. 34, comma 2, c.p.a., per cui "in nessun caso il Giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati".

La doglianza è poi infondata nel merito.

Il seggio di gara, ferma restando l'immodificabilità dell'incidenza del costo della manodopera dichiarata, ha formulato un'apposita richiesta di chiarimenti nei confronti del concorrente sulla documentazione prodotta per la verifica dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.

A seguito dei chiarimenti forniti dall'operatore, ha quindi accertato la congruità di quelli indicati in offerta.

In particolare, la puntuale verifica condotta dalla commissione di gara si è incentrata sul controllo circa l'applicazione al personale, che l'offerente intendeva impiegare nell'esecuzione dei lavori, dei minimi tariffari previsti dalle tabelle ministeriali in vigore per la provincia interessata dall'esecuzione degli stessi.

Del resto, laddove, come correttamente è stato deciso nel caso de quo, il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non venga attivato, l'unico obbligo inderogabile per la stazione appaltante attiene alla verifica della congruità dei costi della manodopera, di cui al citato art. 97, comma 5 del Codice appalti, attinente alla loro conformità rispetto ai minimi tariffari previsti dalle tabelle ministeriali.

Ne è risultato che le tabelle utilizzate da Svecospa erano perfettamente in linea con il parametro di riferimento, posto che sono quelle in vigore per la provincia di Latina le quali, come evidenziato dal Seggio nella seduta del 3 maggio 2021, non risultano inferiori alla Tabella ministeriale della Provincia di Campobasso-Isernia, ovvero quella adottabile con il costo più alto tra le possibili provincie di esecuzione delle regioni oggetto dell'appalto (Abruzzo e Molise).

La condotta dell'amministrazione è stata dunque immune da qualsivoglia vizio.

Correttamente la difesa dell'Anas ricorda, per altro, la differente natura e funzione della verifica facoltativa di anomalia (diretta ad accertare la sostenibilità economica complessiva dell'offerta, alla luce delle prestazioni contrattuali e di quelle, eventualmente migliorative, dedotte nel progetto tecnico presentato in gara dall'impresa aggiudicataria, caratterizzata dall'esercizio di discrezionalità tecnica, di regola insindacabile se non per manifesta erroneità o irragionevolezza) rispetto alla verifica dei costi della manodopera di cui si verte, che mira alla comprova del rispetto dei minimi

salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva”, obbligo che non solo è posto a presidio “della regolarità della procedura (e della futura esecuzione dell’appalto), quanto piuttosto a tutela delle maestranze e rientra nel più generale vaglio in ordine alla regolarità dell’offerta del concorrente.

Quanto poi alla mancata attivazione del subprocedimento di verifica facoltativa, giova ricordare l’assunto consolidato secondo cui la scelta dell’amministrazione di attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è, tuttavia, ampiamente discrezionale e può essere sindacata, in conseguenza, davanti al giudice amministrativo solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto, evenienze che non ricorrono certo nel caso di specie.

Si aggiunga altresì che neppure è ravvisabile alcuna modifica dell’offerta economica, giacchè, come emerge dagli atti e dai giustificativi presentati dall’operatore, è rimasta immodificata la percentuale di incidenza dei costi della manodopera nel valore di 30,256%, ed il concorrente ha solo confermato il corretto importo (già indicato in offerta) di € 7.987.584,00, in luogo della somma, riportata nella tabella riepilogativa allegata all’offerta stessa, di € 9.076.911,36.

Deve ribadirsi dunque che l’offerta presentata, riportando l’indicazione dei costi della manodopera, risulta regolare e conforme alle prescrizioni normative e della *lex specialis*, che richiedeva che la stima dei costi della manodopera, richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, si sostanziasse nell’individuazione di una percentuale, che l’aggiudicataria ha correttamente individuato, nella propria offerta.

Di contro, la scelta di non procedere ad alcuna verifica di anomalia è stata suggerita dalla giusta considerazione secondo cui il limite della radicale modificazione della composizione dell’offerta, che ne alteri l’equilibrio economico, non è stato in alcun modo superato, atteso che la percentuale di incidenza della manodopera risulta invariata.

Nè l'erronea indicazione del costo della manodopera può comportare l'esclusione dell'offerta, qualora lo stesso non risulti inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge.

4. Sotto un secondo profilo, l'esponente denuncia l'illegittimità (derivata) del provvedimento di aggiudicazione in favore di Sveco S.p.a. in virtù della illegittimità del verbale della Commissione giudicatrice del 21 aprile 2021, viziato da eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica, relativamente alla valutazione operata dalla stessa commissione dei requisiti B.1.1, B.1.2 e B.3.1 dell'offerta tecnica del ricorrente medesimo.

Sul punto giova innanzitutto rilevare che le censure impingono tutte, in modo inammissibile, nel merito della valutazione tecnica operata dall'amministrazione e tendono a sostituire il giudizio dell'organo tecnico con quello presentato dall'istante stesso; esito impedito, laddove non emergano manifesti travisamenti o palesi illogicità nel ragionamento della commissione.

In ogni caso, nel merito, vale comunque osservare che la legge di gara ha predefinito in modo adeguatamente dettagliato ed analitico (e secondo modalità che non palesano evidenti profili di abnormità o irragionevolezza) i criteri orientativi dell'attività valutativa della commissione ed attribuito ai medesimi un preciso valore ponderale.

I criteri di valutazione, come pure i sub-criteri, risultano infatti esplicitati e dettagliatamente descritti nelle indicazioni successive alla tabella di cui a pag. 49 e ss. del disciplinare di gara, ove sono riportati: - il criterio "B.1", su "Qualità dei materiali e tecnologie esecutive", suddiviso in due sub criteri, "B.1.1" relativo a "Materiali, prefabbricati e soluzioni costruttive per il miglioramento delle prestazioni dei rivestimenti", e "B.1.2" relativo a "Tecnologie esecutive per la demolizione e ricostruzione dei rivestimenti e la regimazione delle acque in galleria, anche sotto traffico"; - il criterio "B.3", afferente a "Cantierizzazione e fasi di lavoro sotto traffico", contenente il sub criterio "B.3.1" relativo a "Proposte per la gestione del cantiere".

Il disciplinare, poi, dopo l'elencazione e la descrizione dei criteri e subcriteri di valutazione tecnica, menziona, all'art. 18.2, il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

Tanto ricordato, il giudizio sulla proposta di Cogema si è fondato sull'attribuzione del punteggio di 3,4 per il criterio B.1.1, a fronte del punteggio massimo di 17 punti; del punteggio di 3 per il criterio B.1.2, a fronte del punteggio massimo di 15 punti; del punteggio di 2,8 per il criterio B.3.1, a fronte del punteggio massimo di 7 punti, ravvisando nel complesso un'offerta mediocre, per mezzo di una motivazione apparentemente congrua e bastevole (laddove incentrata su di un'previa e rigida predeterminazione dei criteri e sub-criteri).

Ciò in linea con l'assunto giurisprudenziale secondo cui il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione equivale a sufficiente motivazione quando la griglia delle voci, predisposta dalla stazione appaltante, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiara, analitica, articolata e tale quindi da circoscrivere in modo adeguato il giudizio della commissione giudicatrice nell'ambito di un minimo e di un massimo, così da rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto da quest'ultima nel valutare i singoli profili tecnici delle offerte sulla base dei criteri predisposti nella legge di gara (Cons. di Stato, sez. V, n. 4438/2017, Cons. Stato n. 3033/2018).

Peraltro, come plausibilmente osservato dalla difesa di Anas, il giudizio è stato dato in forma sintetica a tutti i concorrenti, indipendentemente dalla valutazione della qualità delle offerte e dell'estensione della relazione tecnica da essi presentata, a conferma che si tratta della fase terminale di un articolato processo di valutazione delle diverse offerte in base ai criteri stabiliti nel disciplinare (dal che il rigetto della doglianza in ordine ad una sorta di "sbrigatività" del giudizio sull'offerta Cogema).

Ed infatti, il disciplinare di gara contempla 6 criteri di valutazione, dei quali la metà sono suddivisi in due sub-criteri (B.1, B.3 e B.4). Il criterio B.2 prevede la mera presentazione di una dichiarazione da parte dei concorrenti e non

poteva quindi essere ulteriormente suddiviso. Il criterio B.3 prevede una parte a valutazione discrezionale, B.3.1, ed una a valutazione tabellare, B.3.2. Tralasciando le osservazioni relative a B.3.2 in quanto il punteggio viene conseguito se il concorrente espone una dichiarazione, per il subcriterio B.3.1, nel Disciplinare viene specificato che il concorrente deve allegare un “Elenco lavorazioni offerte”, dal quale la Commissione di gara può valutare adeguatamente le componenti offerte che rispondano a impegni effettivi in caso di aggiudicazione, distinguendole dalle mere descrizioni di metodologie riportate nella relazione tecnica.

Pertanto, la chiarezza e il livello di dettaglio dell’Allegato B.3.1, che il concorrente deve elaborare (cfr. pagg. 40, 41 e 42 del Disciplinare), le cui componenti devono essere riscontrate in modo univoco nella relazione tecnica, costituiscono il parametro di riferimento per la commissione nell’assegnare il punteggio ed esprimere il giudizio sintetico.

Il criterio B5 non è formalmente diviso in sub-criteri ma prevede l’attribuzione di 2 punti (su 8) per ciascuna delle 4 certificazioni eventualmente possedute dai concorrenti, con ciò risultando di fatto articolato in subpunteggi, se non in sub-criteri.

In sostanza, la griglia di voci e sottovoci afferenti ai criteri di valutazione di cui al disciplinare è sufficientemente chiara, analitica e articolata da rendere comprensibile l’iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione di punteggi e subpunteggi, anche per mezzo di un mero giudizio sintetico.

Ne deriva, in conclusione, l’infondatezza di ogni doglianza, come articolata con il riferito motivo di ricorso.

5. Sotto ulteriore profilo, la ricorrente ha contestato l’illegittimità (derivata) del provvedimento di aggiudicazione in favore di Sveco S.p.a. in virtù dell’illegittimità del verbale della Commissione giudicatrice del 21 aprile 2021, viziato da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità dell’operato della stessa Commissione, che ha provveduto ad attribuire voti

collegiali a pressoché tutti gli elementi dell'offerta tecnica degli operatori in gara., in violazione dell'art. 18.2 del disciplinare di gara.

Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio che, in disparte il fatto che la commissione ha assegnato coefficienti approssimati sino alla seconda cifra decimale, nell'attribuzione dei coefficienti alle proposte di ogni concorrente, relative a ogni singolo criterio/sub-criterio, l'organo tecnico risulta essersi adeguato alle prescrizioni del disciplinare di gara in ordine al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica di cui al riferito articolo 18.2.

Al riguardo, devo ricordarsi che, in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione dei giudizi individuali; di contro, la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola assegnazione del complessivo voto finale. D'altronde la disposizione di cui all'art. 77 del Codice, nonché la *lex specialis*, non fanno menzione dell'obbligo di verbalizzazione dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, ma solo richiedono che le valutazioni di ciascuno di essi vengano trasformati in media e dunque nell'attribuzione finale del coefficiente discrezionale.

La motivazione di sintesi implicitamente sottesa nel punteggio attribuito, sia pure anche in una cifra numerica identica, esprime in modo affidabile e convincente quale sia stato il giudizio di ognuno dei commissari, come riferibile all'intero collegio ed è quella che è stata resa sulle varie offerte.

6. Quanto sopra esposto conduce alla palese infondatezza di tutti i motivi di gravame.

Deve aggiungersi che alla medesima conclusione può pervenirsi anche in ordine alle contestazioni svolte nei riguardi della seconda e della terza classificata.

Per altro, in ordine ai riferiti operatori, il costo della manodopera da essi indicato non è stato neanche valutato dalla stazione appaltante nel relativo procedimento di verifica della congruità, previsto in via obbligatoria dagli art. 95, co. 10 e 97, D.Lgs. n. 50/16, nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario.

Ne deriva che, sotto tale profilo, le contestazioni mosse dall'istante sul punto disvelano una palese inammissibilità, laddove toccano poteri mai esercitati (semmai esercitabili de futuro) dall'amministrazione.

Mentre va ribadito che quelli solo esemplificativamente menzionati nell'allegato M (laddove è prevista una mera indicazione di ANAS su quella che poteva essere l'incidenza della manodopera per eseguire il tipologico di contratto applicativo), non costituivano voci in alcun modo vincolanti ai fini della stipula dei contratti attuativi, dipendendo dunque la stima dei costi della manodopera e la percentuale di essi (rispetto agli altri costi diretti) esclusivamente dalle libere scelte imprenditoriali dei concorrenti.

7. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con assorbimento di ogni altra questione e/o eccezione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di Anas spa e delle due imprese controinteressate, che si liquidano, per ciascuna delle riferite controparti, in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021

con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Filippo Maria Tropiano

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO